

quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di rafforzare il sistema di monitoraggio ambientale e proteggere in modo più efficace il territorio, per favorire la tutela e valorizzazione delle inestimabili risorse ambientali e recuperare il protagonismo delle comunità, fino ad oggi solo destinatarie di scelte operate da altri e perché sicurezza e legalità siano direttamente legate alle modalità di programmazione e gestione del territorio. (4-03283)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta in Commissione:

POLLEDRI, GUIDO DUSSIN e DIDONÈ. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

gli organi di stampa locale hanno nuovamente portato all'attenzione dell'opinione pubblica le problematiche legate alla realizzazione del capannone per lo stoccaggio dei rifiuti nucleari a Caorso;

sull'utilità di questo capannone c'è l'intesa tra la conferenza dei servizi, la provincia, la regione ed il Governo;

a distanza di più di due anni dall'emanazione del cosiddetto decreto Bersani (n. 79 del 1999), in ottemperanza del quale è stata costituita la SOGIN, nulla, o quasi, è stato fatto relativamente alla costruzione del deposito nazionale per lo stoccaggio dei rifiuti e per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;

fallimentari si sono rivelati, altresì, i risultati ottenuti dalla commissione Cenerini, costituita a livello di Conferenza Stato-Regioni, che avrebbe dovuto trovare il sito nazionale ed ottenere il nulla osta per la sua costruzione entro il 30 giugno 2005;

sia i sindacati sia le rappresentanze sindacali unitarie della centrale di Caorso hanno manifestato la propria preoccupazione definendo, in una nota diffusa nei giorni scorsi, « non più tollerabile la situazione stagnante di Corso », denunciando, così, apertamente l'immobilismo delle attività di dismissione del sito in questione;

dal comunicato sindacale si evince che S.O.G.I.N. ha ritardato, inspiegabilmente, la presentazione all'A.N.P.A. dei documenti organizzativi indispensabili per la concessione delle autorizzazioni, quali il regolamento di esercizio, le linee guida per il monitoraggio e il piano di garanzia della qualità;

S.O.G.I.N. viene, continuamente, meno alle intese sindacali precedentemente intervenute non procedendo al reintegro delle posizioni vacanti sia a livello di responsabilità (quadri), sia a livello operativo (assistenti specialisti);

tale situazione preoccupa fortemente le associazioni sindacali le quali temono che lo stallo delle attività possa portare, in un immediato futuro, ad una contrazione dell'organico che finirebbe per essere dimensionato alla sola messa in custodia protettiva passiva rimandando di decenni l'avvio delle attività di dismissione —:

se quanto sopra esposto corrisponda al vero;

quali iniziative il Ministro intenda adottare, d'intesa con l'amministrazione provinciale e regionale, per chiarire le ragioni della situazione di stallo che si è venuta a creare e per rimuoverle con lo scopo di ridare slancio alle attività di dismissione, nonché per garantire gli attuali livelli occupazionali. (5-01034)

Interrogazione a risposta scritta:

ARNOLDI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 114 del 1998 (riforma del commercio), prevede, all'ar-

ticolo 5, che « l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare... è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare; b) avere esercitato in proprio o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare...; c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio... » nelle tabelle merceologiche corrispondenti; il corso professionale di cui alla lettera a) prevede lo studio di « ... materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore... » nonché « ... agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati... »;

la legge n. 152 del 1992 (ordinamento professionale dei dottori agronomi e forestali) prevede, all'articolo 2 (competenze professionali) che rientrano tra le attribuzioni degli agronomi: « ... la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti (lettera a); ... i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti... (lettera f); ... l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale (lettera g); ... le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecniche e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse (lettera o); ... la

statistica, le ricerche di mercato, il *marketing*, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, all'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione...(lettera p);

sono pertanto attribuite ai dottori agronomi e forestali competenze specifiche e di alta specializzazione nelle materie inerenti la trasformazione, la conservazione, il controllo e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, ben al di là dei parametri minimi ed irrinunciabili stabiliti dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 114; criteri in taluni casi anche opinabili, quale quello di « ... avere esercitato in proprio o aver prestato la propria opera, per almeno due anni... » o l'aver frequentato corsi di livello non universitario;

viceversa il Ministero interrogato, Dipartimento per le imprese, Ufficio D2 con nota Prot. 509513 del 25 luglio 2001, richiesto di riconoscere la validità delle competenze dei dottori agronomi per l'accesso al settore merceologico alimentare, ne negava la possibilità sostenendo che la dizione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 114 contenendo una elencazione specifica, non consentiva la potestà di riconoscere altra modalità di accesso, diversamente dalla normativa precedente (legge n. 426 del 1971 e decreto ministeriale n. 375 del 1988), soppressa dal citato decreto legislativo n. 114;

senza voler considerare l'assurdo logico in base al quale hanno accesso dei semi-incompetenti (un ragioniere che ha lavorato per due anni presso una impresa alimentare, può senz'altro aprire una propria impresa alimentare), mentre sono esclusi dei super-competenti, il tutto poi inserito in un provvedimento di « liberalizzazione » del settore, va anche detto che l'articolo 5 della legge n. 426, dava elencazione altrettanto tassativa dei requisiti per l'accesso, ma l'articolo 20 del decreto ministeriale n. 375, prevedeva, ai fini dell'iscrizione del registro del commercio, la possibilità di possedere ulteriori requisiti

professionali, tra i quali le lauree di settore, in definitiva non considerando tassativa l'elencazione medesima —:

se non intenda adottare un atto normativo interpretativo del combinato disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 114 con l'articolo 2 della legge n. 152 del 1992 volte a consentire senz'altro l'accesso all'esercizio di imprese alimentari dei dottori agronomi e forestali ed a sanare una incongruità che costituisce una diminuzione della loro professionalità ed un rischio per l'incolumità pubblica. (4-03279)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

CHIAROMONTE, GRIGNAFFINI, CARLI, CAPITELLI, GIULIETTI, LOLLI, MARTELLA, SASSO, TOCCI, BANDOLI, VIGNI, BELLILLO, CARRA, TITTI DE SIMONE, RIZZO e RUSCONI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 stabilisce che tra i compiti del consiglio per i beni culturali e ambientali vi è quello di esprimere pareri su richiesta del Ministro in relazione a schemi di atti normativi e amministrativi generali, sull'approvazione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei piani di spesa annuali e pluriennali, ed è organo di consulenza per quanto attiene agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

il 24 maggio 2002, il senatore Giuseppe Chiarante, vicepresidente del consi-

glio per i beni culturali e ambientali, con una lettera indirizzata al Ministro ha rassegnato le sue dimissioni;

tra le motivazioni addotte dal senatore Chiarante vi è il disagio per la volontà politica di escludere il consiglio nazionale dall'esercizio delle funzioni consultive che la legge attribuisce a quest'organo;

il senatore Chiarante denuncia che nessuno dei provvedimenti legislativi del Governo concernenti direttamente o indirettamente il patrimonio culturale è stato sottoposto al preventivo parere del consiglio nazionale, massimo organo di consultazione del ministero;

alcuni tra i provvedimenti legislativi presentati dal Governo in tema di patrimonio culturale hanno e avranno conseguenze esiziali per la gestione, la valorizzazione e la tutela di questo patrimonio;

nessun parere preventivo è stato chiesto dal Ministro al consiglio nazionale rispetto alla delega che «codificherà» *ex novo* tutto il sistema di tutela del nostro paese;

nessun parere preventivo è stato chiesto al consiglio nazionale rispetto alla possibilità di cedere il nostro patrimonio culturale alla Patrimonio dello Stato spa;

nessun parere preventivo è stato chiesto al consiglio nazionale rispetto all'ipotesi di concessione a privati dei musei statali contenuta nel disegno di legge finanziaria 2002;

nessun parere preventivo è stato chiesto al consiglio nazionale rispetto alla cosiddetta «legge obiettivo» —:

se non ritenga che le mancate consultazioni del consiglio nazionale, oltre a dimostrare una scarsissima stima nelle capacità e competenze dei suoi componenti, non rischino di provocare gravi danni al patrimonio culturale, al paese e alla sua credibilità internazionale, come dimostra anche l'episodio e l'esperienza maturata con l'ex articolo 22 della Finanziaria, o il più recente caso della Patrimonio dello Stato spa, episodi nei quali, la